



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
Provincia di Messina

Codice fiscale 87000390838
Partita I.V.A. 00469870832

Tel. 0942 20006
Fax 0942 20062

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEI CONTRATTI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 16/01/2003

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - I principi

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione delle disposizioni di legge vigenti.
2. L'attività negoziale dell'Ente si ispira ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

Art. 2 - Attività contrattuale

L'attività contrattuale del Comune trae il suo fondamento dai seguenti atti:

- il bilancio annuale di previsione;
- il bilancio pluriennale e il programma triennale delle OO.PP.;
- la relazione previsionale e programmatica.

Art. 3 - Finalità

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione a fini pubblici, alle condizioni migliori delle risorse della comunità.
2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti di informazione secondo i principi fissati dalla legge.

Art. 4 - Le riserve

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le forniture di beni e servizi sotto soglia comunitaria nonché i lavori in economia che sono retti da apposita regolamentazione.

Titolo II - Il Procedimento

Capo I - Appalti di LL.PP.

Art. 5 - Settore proponente

1. il Settore proponente è competente allo svolgimento degli atti istruttori ed in particolare:
 - predispone gli atti deliberativi relativi alla progettazione;
 - predispone la determinazione a contrattare per l'asta pubblica e l'appalto concorso;
 - predispone la determinazione del Sindaco di autorizzazione nonché la determinazione a contrattare nel caso in cui si debba procedere a trattativa privata e a cottimo;
 - cura altresì gli ulteriori adempimenti che non siano attribuiti dalla legge e dal presente Regolamento alla competenza di altri soggetti.
2. Responsabile di tutti gli adempimenti di cui al c.1, ai sensi dell'art. 5 L.R. 10/91 nonché dell'art. 17 L.R. 10/93, è il Capo del Settore proponente.

Art. 6 - Gli organi deliberanti per l'avvio della attività negoziale

1. Ai fini dell'attività negoziale di cui al presente spettano alla competenza del Consiglio Comunale le deliberazioni che hanno per oggetto:
 - a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - b) l'assunzione di mutui;
 - c) i piani finanziari e i programmi delle opere pubbliche;
 - d) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici con esclusione delle competenze che la L.R. N. 7 del 2 Agosto 2002 attribuisce al legale rappresentante dell'Ente.
2. Spetta alla Giunta Comunale l'adozione degli atti attuativi dei programmi e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio finalizzati all'effettiva realizzazione dell'attività negoziale del Comune.
3. In particolare, nell'ambito delle attività di cui al precedente comma 2, compete alla Giunta deliberare:
 - a) l'affidamento degli incarichi di progettazione, avvalendosi delle strutture tecniche comunali o conferendoli a professionisti esterni abilitati, secondo le modalità previste dall'art. 17 L. 11.02.1994 N. 109 come modificato dalla L.R. 2 Agosto 2002 N. 7;
 - b) l'approvazione del progetto, anche ai fini della

dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti nei termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio e la conseguente autorizzazione della spesa occorrente, nonché l'approvazione di perizie di variante e verbali nuovi prezzi che esulano dalle competenze del D.L.

Art. 7 - Metodi di scelta del contraente

1. La scelta del contraente deve avvenire secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
2. Per l'affidamento di lavori pubblici, fatti salvi i casi in cui è ammesso il ricorso al cottimo fiduciario, alla trattativa privata, all'appalto concorso ed alla concessione di costruzione, le gare di appalto si svolgono con i sistemi dei pubblici incanti.

Art. 8 - L'asta pubblica

1. Il pubblico incanto od asta pubblica costituisce un procedimento di gara cui sono ammessi indistintamente tutti coloro che hanno i requisiti per parteciparvi.
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 2 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare

uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara.

3. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di Euro con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 Giugno 1993, relativamente a tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dallo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione può provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai solo appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,

L'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

Art 9 - Appalto - concorso

1. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso il sistema dell'appalto - concorso esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dal presente regolamento.
2. L'affidamento di appalti mediante appalto - concorso è consentito ai soggetti appaltanti in seguito a propria motivata decisione, previo parere della Commissione Regionale dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 16 della Legge 11 Febbraio 1994 N. 109, come modificato dalla L.R. 2 Agosto 2002 N. 7, nonché di un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.

3. Con decreto dell'Assessore Regionale per i lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. N. 7 del 2 Agosto 2002, e sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, saranno emanati bandi tipo uniformi, per l'espletamento delle gare di cui al presente articolo a cui dovranno uniformarsi tutti gli Enti appaltanti, nonché il capitolato di appalto tipo, secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 19 Aprile 2000, N. 145. Il responsabile del procedimento certifica la corrispondenza del bando al bando tipo di riferimento; in casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il responsabile del procedimento deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di certificazione.
4. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto - concorso avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
 - 1) il prezzo;
 - 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
 - 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
 - 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
 - 5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
5. In tali casi il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara

devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma precedente, attraverso metodologie definite dal regolamento di cui al D.P.R. N. 554/99 e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

6. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga con il sistema dell'appalto - concorso, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice.
7. La commissione giudicatrice, nominata dal Sindaco, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato

l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

8. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;

c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

9. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Art. 10 - Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di

ricorso amministrativo e/o giudiziario

1. Il verbale di gara di appalto dei lavori deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi nella sede degli Enti dove si è svolta la gara. Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata e comunque entro gg. 3 da parte del responsabile del procedimento.
2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo.
3. In caso di rilievi e contestazioni l'Ente appaltante, e per esso il responsabile del procedimento, è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo.
5. Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale l'Ente appaltante, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 senza attendere la definizione nel merito del giudizio.

Art. 11 - Trattativa privata

1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici per come definiti dall'art. 2 L. 11.02.1994, N. 109 coordinata con L.R. N. 07/02 esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 Euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'art. 41 del regio decreto 23 Maggio 1924, N. 827;
 - b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 Euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure ordinarie di affidamento degli appalti;
 - c) appalti di importo complessivo non superiore a 150.000,00 Euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 01.06.1939 N. 1089, e successive modificazioni.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'osservatorio di cui alla L.R. N. 07/02 dal responsabile del procedimento, i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda, fermi restando i criteri

di cui al regolamento comunale di esercizio del diritto di accesso.

3. Gli appalti a trattativa privata possono essere affidati solo a soggetti aventi i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di eguale importo mediante pubblico incanto.
4. L'affidamento di appalti a trattativa privata avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti.
5. Il ricorso alla trattativa privata è, ex art. 24 Legge 11 Febbraio 1994 N. 109 come coordinato con le norme della L.R. 2 Agosto 2002 N. 7, di competenza del legale rappresentante dell'Ente, il quale adotta la relativa determinazione autorizzatoria, previo parere degli uffici competenti. Tutte le determinazioni devono essere trasmesse per conoscenza entro cinque giorni dall'adozione, alla Presidenza del Consiglio comunale e pubblicate all'albo dell'Ente.
6. Per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara informale si applica il criterio del massimo ribasso come indicato al comma 11 dell'art. 24 della legge 11 Febbraio 1994 N. 109 come modificato dalla L.R. 2 Agosto 2002 N. 7.

Art. 12 - Cottimo fiduciario

1. Il cottimo è consentito per l'esecuzione di opere o lavori fino a 150.000 Euro.
2. Il ricorso al cottimo è di competenza del legale rappresentante

dell'Ente, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo parere degli uffici competenti.

3. Il Comune non può nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori il cui importo complessivo risulti superiore a 150.000,00 Euro.
4. Per l'affidamento dei lavori trova applicazione il criterio del massimo ribasso come indicato al comma 11 dell'art. 24 della legge 11 Febbraio 1994 N. 109 come modificato dalla L.R. 2 Agosto 2002 N. 7.
5. L'Ente si doterà così come previsto dall'art. 24 bis, comma 5° della legge 11 Febbraio 1994 N. 109 come modificato dalla L.R. 2 Agosto 2002 N. 7, di regolamento in conformità al regolamento tipo, di cui al Decreto Presidente Regione del 25.11.1993. In esso saranno riportati i criteri ai fini della formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori a cottimo, sulla diramazione degli inviti e sulla partecipazione alla relativa gara informale; inoltre sempre in conformità al regolamento tipo l'amministrazione aggiudicatrice formerà gli elenchi ivi indicati. Tale obbligo deve essere adempiuto entro il termine di cui all'art. 24 bis 6° comma, legge 11 Febbraio 1994 N. 109 come modificato dalla L.R. 2 Agosto 2002 N. 7.
6. Fino alla formazione degli elenchi di cui sopra e comunque non superando il limite di cui all'art. 24 bis 6° comma, legge

11 Febbraio 1994 N. 109 come modificato dalla L.R. 2 Agosto 2002 N. 7, l'Ente può esperire le procedure di cottimo sulla base delle norme attualmente vigenti.

Art. 13 - Concessione di costruzione e gestione

1. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra l'amministrazione aggiudicatrice ed un imprenditore aventi ad oggetto:
 - a) la progettazione definitiva;
 - b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici o di pubblica utilità, ed i lavori ad essi collegati strutturalmente;
 - c) la gestione funzionale ed economica.
2. Il ricorso alla concessione è consentita solo quando la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Le concessioni sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto almeno di livello preliminare, corredato comunque degli elaborati relativi alle preliminari indagini geologiche, geotecniche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'art. 21, comma 2°, lett. b) della Legge N. 109 del 11 Febbraio 1994, come modificato dalla L.R. 10 Agosto 2002 N. 7. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte

dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'aggiudicazione degli appalti mediante licitazione privata nel caso di concessione di costruzione e gestione, può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) la durata della concessione;
- 6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
- 7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

4. Nel caso di specie il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma precedente, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

5. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 3, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dai

regolamento.

6. La commissione giudicatrice, nominata dal Sindaco od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

7. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
- a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
 - b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
 - c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
8. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
9. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Art. 14 - Contratto aperto

1. Per i lavori di pronto intervento o di ordinaria manutenzione aventi carattere ripetitivo si può procedere alla stipula di contratti aperti per somme non superiori a 50.000 Euro.

Art. 15 - Pubblicità

1. Si richiamano le norme contenute nell'art. 29 legge 11

Febbraio 1994 N. 109 come modificato dalla L.R. 2 Agosto 2002 N. 7.

Titolo III – Il Contratto

Art. 16 - Documentazione

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire, prima della stipulazione di ogni contratto, la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia, nonché ogni altra certificazione richiesta nel bando.

Art. 17 - Stipulazione dei contratti

1. La rappresentanza esterna del comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipulazione dei contratti, è riservata dalla legge alla competenza dei Responsabili di settori.
2. I contratti vengono stipulati a mezzo di atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata.
3. Si richiama l'art. 30 della legge N. 109/94 come coordinata con la L.R. N. 07/02.

Art. 18 - L'attività di rogito

1. il Segretario roga tutti i contratti in cui l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse

dell'Ente.

2. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 19 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, verrà pubblicato per ulteriori 15 gg. consecutivi ed entrerà in vigore decorso tale ultimo termine.